

Consiglio di Settore Acque Impianti e Vigilanza

Regolamento 2018

Art. 1

L'acquisizione - a qualsiasi titolo - di acque, pubbliche o private, e di impianti di proprietà o in concessione, costituisce impegno primario della Federazione che prevede, quale obiettivo fondamentale, lo svolgimento dell'attività di pesca sportiva, la tutela e dell'incremento del patrimonio ittico nazionale, la difesa e il miglioramento dell'ambiente naturale nonché il perseguimento degli scopi statutariamente previsti.

Per la realizzazione di tali programmi, la Federazione si avvale dell'ausilio di Affiliati, Organi Territoriali, Comitati/Sezioni Provinciali.

Il Consiglio di Settore Acque, Impianti e Vigilanza provvede anche, per il tramite della propria Organizzazione territoriale, alla formazione tecnica delle Guardie Volontarie e/o delle Guardie Ittico-Ambientali adibite a compiti di tutela del patrimonio ittico e alla salvaguardia e recupero ecologico e ambientale del territorio nazionale.

Art. 2

Ai Comitati provinciali e alle Sezioni Provinciali Convenzionate FIPSAS è affidato il compito di assolvere agli obblighi ittiogenici derivanti dai contratti in essere, provvedendo alla predisposizione del “piano semine annuale” ed alla relativa esecuzione *laddove non già espressamente previsto nel contratto*.

I “Piani annui di semina”, accompagnati da una stima di spesa proveniente da idoneo fornitore (ditta) di materiale ittico, vengono preventivamente esaminati dal *Consiglio di Settore Acque e Impianti e Vigilanza* ai fini del successivo inoltro all'Organo Deliberante per la relativa valutazione.

Art. 3

Organo consultivo del Consiglio Federale, nella materia di acque ed impianti, è il “Consiglio di Settore Acque, Impianti e Vigilanza” (C.S.A.I.V).

Il Consiglio è composto da membri nominati dal Consiglio Federale su indicazione del Presidente del Settore Acque Impianti e Vigilanza.

Resta in carica per un quadriennio ed è presieduto da un Consigliere Federale (Presidente).

Il Consiglio Federale può nominare tra i componenti, su indicazione del Presidente, un Vice Presidente che all'occorrenza possa sostituirlo.

La nomina dei componenti il Consiglio terrà conto anche delle esigenze di rappresentanza delle regioni nelle quali vi siano acque o impianti convenzionati.

Art. 4

Al Consiglio è demandato espressione di parere in ordine a:

- proposte di nuova acquisizione, in qualsiasi forma, di acque ed impianti destinati alle attività federali;
- proposte di rinnovo, o cessazione, delle convenzioni in essere, che abbiano per oggetto acque o impianti che presentino un aumento del 20% rispetto alle precedenti;
- congruità dei piani di semina e delle opere ittiogeniche in genere;
- richieste di contributo straordinario per la gestione e/o manutenzione degli impianti convenzionati di importo superiore ad Euro 5.000,00 (*euro cinquemila//00*);
- iniziative correlate alla attività della Vigilanza;
- argomenti diversi, su richiesta degli Organi Federali, di pari pertinenza.

Nell'espressione di parere il Consiglio dovrà necessariamente tenere conto degli indirizzi generali formulati dal Consiglio Federale in materia di gestione di acque, impianti e vigilanza.

In caso di necessità, o urgenza, il parere dei componenti il Consiglio potrà essere acquisito via telematica.

Per l'espletamento dei compiti il Consiglio potrà avvalersi della collaborazione di esperti esterni alla Federazione.

I pareri favorevoli saranno seguiti da proposte di deliberazione da presentarsi alla **Giunta Esecutiva** o al **Consiglio Federale**.

Pari procedura si seguirà per le valutazioni contrarie ai fini di una eventuale diversa determinazione da parte dell'Organo deliberante.

In sede di riunione il Consiglio valuterà le istanze e le proposte pervenute entro **il 15mo giorno** antecedente la data della riunione - salvo casi di documentata urgenza - e, comunque, non imputabile a ritardi da parte dei soggetti richiedenti.

Art. 5

Non verranno presi in esame interventi su beni mobili o immobili di proprietà Federale, in concessione o in convenzione, affidati ad organismi territoriali, che non hanno avuto il benestare preventivo del Consiglio di Settore.

Solo casi eccezionali e ampiamente documentati potranno essere sottoposti al parere del Consiglio di Settore che ne valuterà l'effettiva esigenza.

Art. 6

Il Consiglio, convocato dal Presidente del Settore, si riunisce, di norma, 4 volte l'anno.

Ulteriori riunioni dovranno essere autorizzate dal Presidente Federale.

Art. 7

Di ogni riunione viene redatto verbale a cura del dipendente federale addetto al Settore.
